

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DI CONCERTO CON

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Criteri, condizioni e modalità di prestazione delle garanzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in favore delle imprese ittiche

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, recante «interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visti in particolare i commi 2 e 4 dell'art. 17 che prevedono che ISMEA possa rilasciare garanzie, cogaranzie e controgaranzie anche in favore di imprese operanti nel settore della pesca;

Visto altresì l'art. 17, comma 5, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabiliti i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie previste dal medesimo articolo, tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 13823 del 21 ottobre 2016, con cui è stato approvato il nuovo Statuto dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 13, comma 61-bis, della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto l'art. 10, comma 8, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80, che, aggiungendo il comma 5-bis all'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, stabilisce che le garanzie prestate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Direttore Generale del Tesoro del 24 marzo 2006, con il quale, in attuazione dell'art.10, comma 8, lettera b), del decreto-legge 2005, n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005,



n. 80, vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione della garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 8, che, modificando il comma 2 dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, ha previsto, tra l'altro, che «la garanzia può essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni»;

Vista la Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie 2008/C 155/02;

Vista la Decisione C (2013) 1427 final della Commissione Europea in data 11 marzo 2013, relativa all'aiuto di Stato N SA.35660 (2012/N), secondo la quale le garanzie rilasciate ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non costituiscono aiuti di Stato;

Vista la Decisione C (2019) 7076 final della Commissione Europea in data 30 settembre 2019, relativa al regime di aiuto SA.52895 2019/N – Italia (Metodo di calcolo ISMEA per il rilascio di garanzie dirette a condizioni di mercato per le imprese operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca), che, tra le altre modifiche, estende il campo di applicazione della metodologia di calcolo ai settori della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020 che ha introdotto al Titolo III “*Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario*”;

Visto l'art. 13, comma 11 del decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23, convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40 pubblicata sulla G.U. n. 143 del 6 giugno 2020, che ha previsto che “*Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie*”;

Ritenuto opportuno definire i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie in favore delle imprese ittiche

DECRETA

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «cogaranzia», la garanzia prestata direttamente in favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente a confidi o altri fondi di garanzia;
- b) «confidi», i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni, operanti nel settore della pesca e iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB ovvero iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 del TUB;
- c) «controgaranzia», la garanzia concessa a confidi (o altri fondi di garanzia) ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né l'impresa né il confidi (o altri fondi di garanzia) siano in



grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del soggetto finanziatore;

d) «FEI», Fondo europeo per gli investimenti;

e) «finanziamenti», concessioni di credito alle imprese effettuata da parte di soggetti finanziatori, anche mediante locazione finanziaria, aventi durata o scadenza stabilita e certa;

f) «fondi di garanzia», altri fondi di garanzia pubblici o privati, anche a carattere regionale e sovranazionale;

g) «garante», l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA;

h) «garanzia diretta», la garanzia prestata direttamente in favore dei soggetti finanziatori;

i) «garanzia di transazioni commerciali», la garanzia concessa a cessionari o acquirenti di beni e/o servizi a fronte di una transazione commerciale;

l) «giovane imprenditore ittico», imprenditori di cui all'art. 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

m) «imprese ittiche», le imprese, operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, classificate in micro, piccola e media dimensione secondo i criteri indicati nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. Vi rientrano le imprese di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 che non abbiano commesso contravvenzioni ed illeciti amministrativi ai sensi del medesimo decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 nei dodici mesi precedenti la richiesta di rilascio della garanzia;

n) «mancata consegna del prodotto», consegna avvenuta in tempi, luoghi, modalità, quantità o qualità di prodotto difformi da quanto convenuto nel contratto e che dia comunque luogo ad una richiesta, da parte del compratore, di liquidazione di una penale contrattualmente prevista a carico del venditore;

o) «portafoglio», insieme di esposizioni verso le imprese ittiche aventi le medesime caratteristiche;

p) «riassicurazione»: la garanzia concessa a confidi (o altri fondi di garanzia) e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito dell'avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita dovuta sul finanziamento garantito;

q) «soggetti finanziatori», le banche iscritte all'albo di cui all'art.13 del TUB e gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti;

r) «transazione commerciale», vendita o acquisto a termine, da parte di un'impresa, di beni e/o servizi nell'ambito delle attività ittiche dall'impresa stessa esercitate;

s) «TUB»: il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

Finalità

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di concessione, da parte del garante, delle garanzie di cui all'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 in favore delle imprese ittiche.

2. Il garante risponde nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per gli interventi di cui all'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3. Le operazioni di garanzia disciplinate dal presente decreto riguardano la concessione di:

a) garanzia diretta, su richiesta dei soggetti finanziatori;



- b) cogaranzia, controgaranzia e riassicurazione, su richiesta di confidi o di altri fondi di garanzia;
 - c) garanzia a fronte di transazioni commerciali;
 - d) garanzia a fronte di portafogli costituiti da esposizioni di durata non inferiore a diciotto mesi e di importo non superiore a 1 milione di euro.
4. In capo al medesimo soggetto, l'ammontare delle garanzie in essere in tutte le forme disciplinate nel presente decreto, non può superare il limite di 1 milione di euro per le micro o piccole imprese e di 2 milioni di euro per le medie imprese.

TITOLO II

Garanzia diretta

Art. 3

Beneficiari, oggetto e limiti

1. Le operazioni di garanzia sono attivabili per finanziamenti, a medio o lungo termine, destinati a:
- a. investimenti nella trasformazione, nel magazzinaggio e nella commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - b. interventi per la valorizzazione commerciale e la promozione della qualità dei prodotti; per contribuire al risparmio energetico o alla riduzione dell'impatto sull'ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti; per migliorare la sicurezza, l'igiene, la salute e le condizioni di lavoro;
 - c. acquisto di nuove macchine e attrezzature.

Sono inoltre ammessi finanziamenti a breve termine destinati all'acquisto di beni o servizi necessari alla conduzione ordinaria dell'impresa.

2. La garanzia può essere concessa entro il limite del 70% del finanziamento, da elevarsi all'80% per giovani imprenditori ittici, e fino all'importo massimo garantito in essere di euro 1.000.000 per le micro e piccole imprese e di euro 2.000.000 per le medie imprese.

3. La garanzia copre, entro il limite massimo dell'importo definitivamente rilasciato e, ferma restando la percentuale di copertura iniziale, l'esposizione per capitale, compresi gli interessi contrattuali.

4. Il valore monetario della garanzia, nel corso dell'ammortamento del finanziamento, si riduce progressivamente in relazione al rimborso del capitale, in modo da mantenere costante l'originario rapporto fra importo della garanzia e somma iniziale.

Art. 4

Richiesta di garanzia diretta

1. Ai fini dell'ottenimento della garanzia, il soggetto finanziatore dovrà presentare al garante una circostanziata relazione nella quale devono essere precisati analiticamente elementi relativi a:

- a) l'imprenditore e l'azienda;
- b) il finanziamento, ivi comprese le condizioni di tasso praticate in considerazione della presenza della garanzia rilasciata da ISMEA e di quella dello Stato quale protezione di ultima istanza;
- c) la sostenibilità e validità del progetto.

2. Nel caso di finanziamenti erogati in favore di imprese con obbligo di bilancio, occorre trasmettere copia degli ultimi tre bilanci approvati, corredati dalle relazioni degli amministratori e del Collegio sindacale.



3. Il garante può richiedere ai soggetti finanziatori tutte le notizie, i dati e la documentazione che ritiene opportuni riguardanti le richieste di garanzia presentate. Tali notizie potranno essere acquisite anche mediante richiesta diretta all'impresa beneficiaria del finanziamento.

Art. 5

Commissioni

1. Fatti salvi eventuali regimi di aiuto autorizzati, a fronte della garanzia di cui all'art. 3, è dovuta al garante da parte dell'impresa una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa.

2. La misura della percentuale è stabilita dal garante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosità dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche dell'impresa, della finalità, della durata e dell'importo del finanziamento da garantire e delle eventuali malleverie collaterali che lo assistono.

3. Ferme restando eventuali rateizzazioni concordate che assicurino comunque l'indifferenza finanziaria per il garante, l'ammontare complessivo delle commissioni dovute sarà versato tramite il soggetto finanziatore, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento, su uno dei conti correnti indicati dal garante, con valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

TITOLO III

Cogaranzia, controgaranzia e riassicurazione

Art. 6

Cogaranzia

1. A fronte dei finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 3, il garante può rilasciare cogaranzia in collaborazione con confidi o altri fondi di garanzia con cui sia stata stipulata apposita convenzione.

2. La convenzione regola i criteri, le modalità, le procedure di concessione e di liquidazione della cogaranzia nel rispetto dei requisiti previsti dal presente decreto per la garanzia diretta.

Art. 7

Controgaranzia e riassicurazione

1. A fronte di finanziamenti destinati alle finalità di cui al comma 1 dell'art. 3 e assistiti da garanzie dirette rilasciate da confidi o da altri fondi di garanzia, il garante può concedere la controgaranzia e la riassicurazione anche congiuntamente. Le garanzie dirette rilasciate dal garante di primo livello dovranno avere le medesime caratteristiche della garanzia del Fondo e, quindi, a prima richiesta, incondizionate ed irrevocabili.

2. La controgaranzia e la riassicurazione possono essere concesse entro il limite del 70% dell'ammontare garantito e fino all'importo massimo garantito in essere di euro 1.000.000 per le micro e piccole imprese e di euro 2.000.000 per le medie imprese.

3. In caso di operazioni di importo eccedente i predetti limiti di euro 1.000.000 ed euro 2.000.000, la percentuale di cui al comma precedente si riduce proporzionalmente nel rispetto di tali limiti.



Art. 8

Richiesta di controgaranzia e di riassicurazione

1. La domanda di controgaranzia e quella di riassicurazione devono essere presentate entro 6 mesi dalla data di delibera della garanzia diretta.
2. I soggetti che inoltrano domanda al garante devono fornire:
 - a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'art. 106 del TUB;
 - b) copia dell'ultimo bilancio approvato;
 - c) informazioni riguardanti la propria struttura ed attività;
 - d) copia delle convenzioni sottoscritte con i soggetti finanziatori.
3. Il garante può richiedere alle imprese tutte le notizie, i dati e la documentazione che ritiene opportuno.

Art. 9

Commissioni

1. Fatti salvi eventuali regimi di aiuto autorizzati, a fronte della controgaranzia e/o della riassicurazione, è dovuta al garante una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della controgaranzia e/o della riassicurazione concessa.
2. La misura della percentuale è stabilita dal garante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosità dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche del soggetto garantito e di quello controgarantito, della finalità, della durata e dell'importo del finanziamento da controgarantire e delle eventuali malleverie collaterali che lo presidiano.
3. Ferme restando eventuali rateizzazioni concordate che assicurino comunque l'indifferenza finanziaria per il garante, l'ammontare complessivo delle commissioni dovute deve essere versato, entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento, su uno dei conti correnti indicati dal garante, con valuta ultimo giorno del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti gli interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

TITOLO IV

Garanzia di transazioni commerciali

Art. 10

Beneficiari, oggetto e limiti

1. La garanzia di cui al presente articolo può essere richiesta dalle imprese ittiche a fronte di transazioni commerciali. Essa può essere, altresì, richiesta in nome e per conto delle imprese ittiche a cura della controparte contrattuale.
2. La garanzia a fronte di transazioni commerciali può essere concessa, entro il limite del 70% del valore del contratto sottostante, elevabile fino all'80% per i giovani imprenditori ittici, e per un importo massimo garantito di euro 1.000.000 per le micro e piccole imprese e di euro 2.000.000 per le medie imprese.
3. All'attività di rilascio delle garanzie di cui al presente articolo può essere destinata una quota fino al 15% delle risorse disponibili per gli interventi di cui all'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo



29 marzo 2004, n. 102 in favore delle imprese ittiche.

4. La garanzia copre:

a) nel caso di contratto di vendita, l'obbligazione dell'impresa venditrice derivante dalla mancata consegna, totale o parziale, del prodotto;

b) nel caso di contratto di acquisto, l'obbligazione dell'impresa acquirente, derivante dal suo mancato adempimento, totale o parziale.

5. La garanzia non può eccedere il limite massimo periodicamente fissato dal garante.

6. La garanzia copre, entro i predetti limiti, le perdite che le controparti dimostrino di aver sofferto, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal garante ai sensi dell'art. 14 del presente decreto.

Art. 11

Richiesta di garanzia di transazioni commerciali

1. Le domande di garanzia a fronte di transazioni commerciali devono essere presentate dalle imprese ittiche o dalle loro controparti entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto di cessione o di acquisto di beni e servizi conformemente ai criteri ed alle modalità stabiliti dal garante ai sensi dell'art. 14 del presente decreto.

2. L'ammissione all'intervento del garante è subordinata alla esistenza di disponibilità impegnabili.

Art. 12

Commissioni della garanzia di transazioni commerciali

1. A fronte della garanzia di cui all'art. 10, è dovuta al garante da parte delle imprese una commissione una tantum pari ad una percentuale dell'importo della garanzia concessa.

2. La misura della percentuale è stabilita dal garante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosità dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche delle imprese, della tipologia e durata della transazione.

3. L'ammontare complessivo della commissione dovuta dovrà essere versato dalle imprese, entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita o di acquisto di beni e servizi su uno dei conti correnti indicati dal garante. Per i versamenti tardivi, sono dovuti gli interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

TITOLO V

Garanzie di portafoglio

Art. 13

Tipologie

1. A fronte di portafogli di finanziamenti aventi le medesime caratteristiche, il garante può fornire garanzia in favore di soggetti finanziatori ovvero controgaranzia e/o riassicurazione in favore di confidi o altri fondi di garanzia.

2. Il garante definisce, sulla base di linee guida all'uopo predisposte ai sensi dell'art. 14 del presente decreto:

a) le caratteristiche comuni dei finanziamenti che costituiscono il portafoglio;



- b) i limiti, le modalità della concessione e della liquidazione delle garanzie di portafoglio;
- c) le modalità di individuazione della rischiosità media delle esposizioni interessate ai fini della quantificazione della relativa commissione per la concessione delle garanzie di portafoglio;
- d) le cause di nullità o di decadenza delle garanzie di portafoglio.

3. Il garante può affidare a parti terze la valutazione del portafoglio da garantire.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 14

Istruzioni applicative

1. Il garante, trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire i criteri, le modalità, le procedure di concessione e di liquidazione nonché i limiti, le sanzioni e le cause di decadenza relativi agli interventi di cui al presente decreto. Le istruzioni applicative, in assenza di osservazioni da parte dei predetti Ministeri nei 30 giorni successivi dal ricevimento dello schema, divengono operative.

Art. 15

Disponibilità

1. Al fine di ampliare la capacità di intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le garanzie prestate ai sensi del presente decreto possono essere assistite dalla garanzia del FEI o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione europea o da essa cofinanziati.

2. L'ammissione agli interventi di cui al presente decreto è subordinata alla esistenza di disponibilità impegnabili.

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali

decreto firmato digitalmente ai sensi del CAD

Il Ministro dell'economia e delle finanze
decreto firmato digitalmente ai sensi del CAD

